

Regolamento
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI CUI ALL'ART. 35 DEL d.lgs n.50/2016
E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione."

VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."

VISTO l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;"

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3.

Premessa

Le soglie comunitarie, previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, attualmente vigenti sono:

- a) euro 5.548.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 144.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- c) euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, quale atto propedeutico a qualsiasi acquisto mediante la procedura negoziata prevista dall'art.36 del D. Lgs. in data 18 aprile 2016, n.50 e delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione, disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, forniture, beni e servizi da parte dell'Istituzione scolastica nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto per importi di spesa inferiori alle soglie comunitarie di cui alla premessa. Gli importi di cui all'art.1 sono validi per gli anni 2018 e 2019. Con cadenza biennale, da parte dell'U.E., vengono aggiornate le soglie comunitarie.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono redatte a norma dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i..
3. Gli acquisti di beni e servizi, che costituiscono l'attività contrattuale dell'Istituzione scolastica, in quanto attività direttamente esposta alla concorrenza, sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Art. 2 PROCEDURA NEGOZIATA

1. La procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture prevede le seguenti modalità (tutte le cifre sono da intendersi più IVA) :
 - a) di importo sino a €10.000,00 mediante ricorso all'affidamento diretto ad un unico fornitore;
 - b) di importo superiore a €10.000,00 e sino a €39.999,99 mediante affidamento diretto sulla base di indagine di mercato e/o previa consultazione di almeno 2 (due) operatori economici, ove esistenti, individuati attraverso l'Albo Fornitori dell'Istituto;
 - c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per le forniture e i servizi di importo superiore a 39.999,99 e inferiore a 150.000,00 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno (5) cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - d) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016 con consultazione di almeno (10) dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Art. 3 FORME DI ESECUZIONE

Ai sensi dei commi 512 e 514 della Legge 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) dai quali si evince l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi tramite "Consip" nell'ottica di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, le fasi di affidamento della procedura saranno effettuate secondo le seguenti priorità:

1) tramite Consip S.p.A. per le convenzioni attive;

qualora convenzioni non presenti in Consip:

2) tramite ricorso al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

Sul MEPA, per l'acquisto di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria si possono seguire due procedure:

1) Ordini Diretti d'Acquisto (OdA)

2) Richieste di Offerta (RdO)

- Con gli OdA, l'acquisto di beni/servizi si effettua direttamente dal Catalogo del fornitore mediante la compilazione e la firma del modulo d'ordine presente sul Portale.
- Con gli RdO l'acquisto di beni/servizi si effettua mediante invito ai fornitori a presentare le proprie offerte sulla base della descrizione dei beni/servizi che si vogliono acquistare. Ricevute le offerte da parte dei fornitori la scuola provvede a valutare quella più conveniente in base al criterio prescelto del prezzo più basso, sulla base della graduatoria predisposta automaticamente dal sistema.

Dopo l'aggiudicazione della RdO le successive fasi vengono gestite direttamente tra la scuola e la Ditta aggiudicataria per quanto concerne la ordinazione, la consegna, i pagamenti e la fatturazione, come indicato nella lettera di invito.

Qualora non presente anche in Mepa

3) tramite procedura prevista dal comma 1, lett. b) dell'art.2.

Art. 4 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 5 ATTIVITA' CONTRATTUALE

L'attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle Ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti per l'eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale. Il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Art. 6 ATTIVITA' PROCEDURA NEGOZIATA

La "PROCEDURA NEGOZIATA" si attiva attraverso le seguenti fasi:

Il Dirigente Scolastico emette, come previsto dall'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, apposita determina a contrarre concernente gli acquisti da effettuare che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene:

- 1) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono acquistare;
- 2) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- 3) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- 4) il CIG e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 7 CRITERIO DI ROTAZIONE

Il D. Lgs. n. 50/2016 prevede, tra l'altro, che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti avvenga nel rispetto del principio di rotazione. In ossequio a tale principio, per tutti gli acquisti effettuati per importo inferiore a €40.000,00, non potrà essere invitato a presentare offerta l'operatore economico che, nell'anno di riferimento, ha già ricevuto ordini per un importo totale pari o superiore ad €40.000,00 o che, se affidatario della commessa, supererebbe tale soglia.

Per un Ordine diretto di Acquisto l'Istituto ha di fronte a sé due alternative:

- **qualora si selezioni l'impresa come proponente del prezzo più basso a seguito di un confronto concorrenziale del Catalogo MePA** (individuazione del Catalogo corrispondente al bene/servizio di interesse, ricerca di tutte le offerte che rispondono ai requisiti necessari, selezione della migliore offerta), non si sta ponendo alcuna limitazione al mercato in termini di numerosità degli operatori e quindi non è necessario applicare il principio di rotazione,
- **qualora al contrario si proceda ad un ordine di acquisto scegliendo in altre modalità un'offerta del catalogo MePA** (es. ricorrendo ad un codice prodotto indicato da un Fornitore, etc.), si ricade nella fattispecie di obbligo di applicazione del principio di rotazione, in quanto non possiamo far ricadere tale utilizzo del Catalogo in una procedura aperta al mercato.

Nel caso di pubblicazione di una richiesta di offerta, per capire se dobbiamo applicare il principio di rotazione è necessario verificare le modalità con le quali abbiamo individuato i Fornitori che possono partecipare alla RdO:

- **nel caso la RdO realizzi una procedura aperta** (art. 60, D.Lgs. 50/2016), non applichiamo la rotazione come indica ANAC stessa,
- **nel caso la RdO realizzi un affidamento diretto** (art. 36 comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016) o una procedura negoziata (art. 36 comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016) dipende da come eseguiamo l'indagine di mercato in quanto:
 - **se non operiamo alcuna limitazione del numero delle imprese interessate** (es. dichiariamo nell'avviso che saranno invitate alla procedura di gara tutte coloro che hanno manifestato interesse), non applichiamo il principio di rotazione,
 - **se al contrario operiamo una limitazione del numero delle imprese interessate** (es. dichiariamo nell'avviso che saranno invitate 5 Imprese fra coloro che hanno manifestato interesse) allora siamo tenuti all'applicazione del principio di rotazione.

In virtù di quanto sopra, se si decide di invitare ad una RdO tutti i fornitori restituiti dal portale a valle dell'applicazione dei filtri "area geografica" e "fatturato" presenti sul MePA nella schermata "Invito dei Fornitori" nella maschera di creazione di una RdO, si è legittimati a non applicare il principio di rotazione, non avendo limitato la numerosità degli invitati.

Art. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione può avvenire attraverso la valutazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La metodologia va indicata nella determina a contrarre ed i criteri di valutazione nella lettera di invito o nel bando di gara. Per gli affidamenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) la valutazione delle offerte viene fatta direttamente dal Dirigente scolastico. Per gli affidamenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), se previsti mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte viene fatta da una Commissione all'uopo nominata dal Dirigente scolastico e da lui, nella qualità di Presidente, composta unitamente al Direttore S.G.A. e al docente/Ata che ha proposto l'acquisto.

Art. 9 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene (art. 32 comma 14 del codice):

- per gli acquisti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
- per gli acquisti di importo superiore a €40.000,00, mediante scrittura privata.

Art. 10 AGENZIA ENTRATE – INPS - INAIL

A far data dal 1° marzo 2018, ai sensi della Legge n. 205/2017 e della circolare MEF - RGS - Prot. 41794 del 21/03/2018, per tutti i pagamenti superiori a € 5.000 occorre verificare, presso l'Agenzia delle Entrate, che il beneficiario non abbia iscritti a ruolo debiti non pagati per un ammontare complessivo superiore a tale importo.

La scuola, pertanto, procederà ai seguenti adempimenti:

- L'Istituto, al momento dell'ordine e al successivo momento del pagamento al proprio fornitore, deve verificare se, a carico dello stesso, sussistono cause di morosità per il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di cartelle iscritte a ruolo (DURC).
- Interroga, quindi, per via telematica la Agenzia delle Entrate al fine di accertare se il beneficiario del pagamento abbia o meno un debito iscritto a ruolo.

Art. 11 MINUTE SPESE

Vista la relazione al Programma annuale 2019 del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi inerente il Fondo Economale, per il corrente anno finanziario non si effettueranno spese con il fondo economale e pertanto non necessità l'applicazione dell'art. 21 D.I. nr. 129 del 28/08/2018..

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

ART. 12 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

ART. 13 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 13 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, è fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 14 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 20 del presente regolamento.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

ART. 15 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.

2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

3. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

- c) durata dell'incarico;
 - d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) tipologia contrattuale;
 - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
6. Non possono partecipare alla procedura in esame:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
 - e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
 - g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

ART. 16 - PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di corso studio rum, in particolare:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- e) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;

- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico
- i) corsi di aggiornamento frequentati

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
- sorteggio.

Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

ART. 17 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

ART. 19 - DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 20 - RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

ART. 21 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 22 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO E DELL'ESITO DELLA PROCEDURA

Dell'avviso di cui all'articolo 15 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di particolare urgenza.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

ART. 23 - INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

E' prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'I.S.

ART. 24 - AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

ART. 25 – INCARICHI NEI PROGETTI PON E POR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto in data 23/02/2019 con delibera n. 134.

Responsabile del procedimento: D.S.

Pratica trattata da: D.S.G.A